

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione, ed in particolare gli articoli 117 e 120 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2008, recante i criteri e modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite in seguito all'accorpamento dei Ministeri di cui all'art. 1, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentito il Ministro per le riforme per il federalismo;

Emana
il seguente regolamento

CAPO I

Organizzazione del Ministero del Lavoro, delle salute e delle politiche sociali

Dipartimenti del Ministero

Art. 1. Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato: <<Ministero>>, esercita le funzioni di cui *all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e si articola nei Dipartimenti di cui all'art. 2.

Art. 2. Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero è articolato nei seguenti Dipartimenti:

- a) Dipartimento per le risorse umane, organizzazione, innovazione tecnologica e comunicazione;
- b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali e sociali;
- c) Dipartimento per la promozione e la tutela della salute;
- d) Dipartimento per la veterinaria, la nutrizione, le attività formative e internazionali;

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale pur nella specificità del Ministero e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

3. La conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata <<Conferenza>> svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Su proposta del Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera a), la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di comunicazione e informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti in gestione unificata. La conferenza è convocata in via ordinaria, almeno due volte l'anno, dal Capo Dipartimento di cui al comma 1 lettera a) ovvero su richiesta da uno degli altri Capi Dipartimento. Nell'ambito della conferenza il Capo Dipartimento, o i Capi Dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

4. I Capi dei Dipartimenti del Ministero, ai quali l'incarico è conferito ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, esercitano i poteri e le funzioni di cui *all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999* e da essi dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun Dipartimento.

5. Il Capo del Dipartimento conferisce ad uno dei dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento stesso le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

6. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il Capo del Dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attività e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di più strutture operative.

7. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato <<Ministro>>.

8. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, i Dipartimenti esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

CAPO II

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

SEZIONE I

Art. 3. Funzioni del Dipartimento per le risorse umane, organizzazione, innovazione tecnologica e comunicazione

1. Il Dipartimento per le risorse umane, organizzazione, innovazione tecnologica e comunicazione, coordina e fornisce atti di indirizzo nei seguenti settori: a) affari generali e sistemi informativi; b) politiche di reclutamento e gestione delle risorse umane; c) coordinamento e supporto della programmazione economica e finanziaria del Ministero; d) programmazione delle attività concernenti l'acquisizione di beni e servizi anche informatici direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti; e) disciplina delle dotazioni organiche, programmazione dei fabbisogni di personale, formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e processi di mobilità; f) comunicazione istituzionale e comunitaria, promozione, sviluppo ed informazione sulle reti di assistenza per i cittadini e le imprese; g) coordinamento delle politiche di organizzazione; h) organizzazione e coordinamento per quanto di competenza degli uffici territoriali del Ministero; i) progettazione ed implementazione dei flussi informativi interni; l) informazione sul diritto alla salute ed educazione sanitaria;

2. Il Capo Dipartimento esercita le funzioni di coordinamento, direzione e controllo e determina gli atti e documenti di programmazione che rivestono carattere unitario per il Ministero sulla base delle proposte della direzione generale per la gestione delle risorse umane, finanziarie e per l'organizzazione dei servizi territoriali del lavoro e della direzione generale delle politiche del personale e l'innovazione delle strutture per la tutela della salute.

3. Presso il Dipartimento vengono svolte le seguenti funzioni: disciplina della dotazione organica, programmazione dei fabbisogni di personale, relazioni sindacali, contrattazione integrativa, formazione, sistemi di valutazione e incentivazione del personale, contenzioso e procedimenti disciplinari; programmazione del bilancio economico finanziario e dei relativi fabbisogni delle risorse finanziarie e strumentali; controllo di gestione; attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Presso il Dipartimento è incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento, effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla corretta attuazione dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. Al servizio ispettivo sono assegnati sei dirigenti di seconda fascia, con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo può avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonché di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.

5. Costituiscono articolazioni del Dipartimento cinque uffici di livello dirigenziale non generale, nonché quattro incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le risorse umane, organizzazione, innovazione tecnologica e comunicazione

1. In relazione alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), il Dipartimento per le risorse umane, organizzazione, innovazione tecnologica e comunicazione è articolato nelle seguenti Direzioni Generali: a) per la gestione delle risorse umane, finanziarie e per l'organizzazione dei servizi territoriali del lavoro; b) per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali; c) delle politiche del personale e l'innovazione delle strutture per la tutela della salute; d) per l'informazione e l'educazione sanitaria.

2. La direzione generale per la gestione delle risorse umane, finanziarie e per l'organizzazione dei servizi territoriali del lavoro si articola in undici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali per i servizi del lavoro; selezione, mobilità del personale e pianificazione dei fabbisogni, per quanto di competenza; gestione dei fabbisogni di personale e della dotazione organica, per quanto di competenza; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali territoriali per i servizi del lavoro; trattamento di quiescenza e di previdenza per quanto di competenza; gestione del fondo unico di amministrazione, ivi compreso il fondo dei dirigenti, in raccordo con la direzione generale delle politiche del personale e l'innovazione delle strutture per la tutela della salute sulla base degli atti di indirizzo del Capo Dipartimento, che opera sentiti gli altri Capi Dipartimento; sistema di valutazione dei dirigenti degli uffici territoriali per i servizi del lavoro, tenuto conto della programmazione dell'attività del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali e sociali; anagrafe degli incarichi affidati ai dipendenti ed ai collaboratori esterni; individuazione delle strategie volte alla promozione del benessere psico - fisico dei lavoratori; onorificenze; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione della logistica, servizi delle sedi e del patrimonio; recupero

del danno erariale; supporto tecnico per il controllo di gestione, analisi delle risorse acquisite e comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi resi; programmazione delle attività concernenti l'acquisizione di beni e servizi anche informatici e predisposizione dei relativi contratti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; sistema informativo del personale; individuazione, analisi e servizi delle reti di comunicazione dati, telefonia fissa e mobile, con particolare attenzione alle soluzioni utili a garantire adeguati livelli di sicurezza; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative in relazione alle esigenze funzionali dell'amministrazione; attività di supporto per il funzionamento dei servizi ispettivi della direzione generale per l'attività ispettiva e del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro. Presso la direzione sono individuati tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.150, al fine di promuovere le attività dell'amministrazione e far conoscere gli obiettivi delle politiche ed azioni attraverso ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, di produzione editoriale dell'amministrazione e di raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attività dell'amministrazione; attività di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli Urp centrali in raccordo con gli Urp periferici, sviluppando azioni di *front office* e *back office* e azioni di ascolto e *customer satisfaction*; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per la gestione delle risorse umane, finanziarie e per l'organizzazione dei servizi territoriali per il lavoro; analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, attraverso la gestione della *intranet*, con la diffusione di documenti e riviste a circolazione interna; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dai Dipartimenti ed in particolare dei piani della direzione per l'informazione e l'educazione sanitaria; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per la gestione delle risorse umane, finanziarie e per l'organizzazione dei servizi territoriali per il lavoro.

4. La direzione generale delle politiche del personale e l'innovazione delle strutture per la tutela della salute si articola in undici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge per il personale e le strutture ministeriali centrali e periferiche del settore salute, le seguenti funzioni ed attività: organizzazione ed innovazione tecnologica, razionalizzazione ed innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici centrali e degli uffici periferici e territoriali per la salute; riassegnazione delle entrate per servizi resi dalle strutture per la tutela della salute; supporto tecnico per il controllo di gestione ed analisi e verifica della quantità e qualità dei servizi resi; funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute; gestione dei fabbisogni di risorse umane e delle dotazioni organiche, programmazione, reclutamento, mobilità esterna ed interna, per quanto di competenza; trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale; missioni; procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali; gestione, per la parte di competenza, del fondo unico di amministrazione e dei fondi della dirigenza; informazione statistica e gestione banche dati istituzionali; ruoli e anagrafe degli incarichi; promozione del benessere organizzativo e del benessere psicofisico del dipendente negli ambienti di lavoro; logistica, servizi generali e servizio centralizzato di archiviazione e protocollazione informatica, flusso documentale e digitalizzazione dei documenti; front office e servizio URP integrato con il servizio analisi

informativa del Comando Carabinieri per la tutela della salute; biblioteca, centro congressi; gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, ufficio tecnico, utenze, reti dati e di fonia fissa e mobile; servizio di prevenzione e protezione per il personale assegnato alle strutture centrali per la tutela della salute; gestione del Centro Polifunzionale per la Salute Pubblica; da essa dipendono, per gli aspetti amministrativo contabili, logistici e finanziari, gli uffici territoriali e periferici di cui al successivo articolo 12. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La direzione generale per l'informazione e l'educazione sanitaria si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni di competenza ministeriale nel settore salute: attività di comunicazione e informazione agli operatori sanitari, alle imprese e ai cittadini, finalizzate alla promozione della salute; comunicazione interna finalizzata al coordinamento delle iniziative di promozione della salute; studi ed analisi sulle attività di comunicazione ed informazione in materia sanitaria; elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione istituzionale in materia sanitaria in raccordo con la direzione generale per la comunicazione; promozione della cultura della comunicazione in ambito sanitario; educazione sanitaria; pubblicazioni, eventi, convegni e congressi in materia sanitaria; gestione del portale internet in materia sanitaria in raccordo con la direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali; coordinamento dell'attività di risposta rapida ai cittadini anche in situazioni di emergenza sanitaria; rapporti con organismi operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del terzo settore. Presso la direzione è individuata un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SEZIONE II

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI E SOCIALI

Art. 5. Funzioni del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali e sociali

1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali e sociali, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, coordina e fornisce atti di indirizzo, nei seguenti settori: a) politiche attive e passive del lavoro; b) politiche di vigilanza, controllo e tutela degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e di Italia lavoro s.p.a; c) politiche per la tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; d) politiche per le pari opportunità nel mercato del lavoro; e) politiche per i servizi per il lavoro; f) politiche previdenziali e vigilanza degli enti; g) politiche sociali; h) politiche per l'assistenza e l'integrazione sociale; i) politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela per i minori; l) politiche sui flussi migratori; m) politiche di vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; n) promozione delle attività di volontariato; o) politiche internazionali relativamente alle materie indicate nel presente comma.

2. Il Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali e sociali svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché atti di indirizzo sugli enti vigilati di competenza; predispone, altresì, la

programmazione delle attività di competenza del Dipartimento che devono essere svolte dalle direzioni interregionali, regionali e territoriali del lavoro in raccordo con il Dipartimento per le risorse umane, organizzazione, innovazione tecnologica e comunicazione.

3. Presso il Dipartimento vengono svolte le attività di programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istat (Istituto nazionale di statistica) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le funzioni di coordinamento inerenti ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

4. Costituiscono articolazioni del Dipartimento cinque uffici di livello dirigenziale non generale, nonché tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali e sociali

1. In relazione alle funzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o) il Dipartimento per le politiche per il lavoro, previdenziali e sociali é articolato nelle seguenti Direzioni Generali: a) politiche attive e passive del lavoro; b) per la sicurezza e la tutela delle condizioni di lavoro; c) politiche sui sistemi informativi e i servizi per il lavoro; d) per le politiche previdenziali e assicurative; e) per l'inclusione e le politiche sociali; f) per il terzo settore e le formazioni sociali; g) dei flussi migratori e delle politiche di integrazione; h) per l'attività ispettiva.

2. La direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione in maniera integrata di politiche passive e attive con l'adozione di programmi di intervento a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio sugli istituti di riallocazione e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva secondo quanto previsto dalla richiamata legge 19 luglio 1993, n. 236; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui all'art. 5, comma 5, del predetto decreto legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni in legge n. 236 del 1993 e delle misure previste dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti, ivi compresa la disciplina concernente i lavoratori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; finanziamento e vigilanza su Italia

Lavoro S.p.A; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. La direzione generale per la sicurezza e la tutela delle condizioni di lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto al comitato e alla commissione di cui agli articoli 5 e 6, nonché il supporto al comitato di cui all'articolo 232, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardante la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del fondo speciale infortuni; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro e della tutela della maternità; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato; attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; coordinamento e partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione Europea (UE), Organizzazione Internazionale del lavoro, Onu, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e Consiglio d'Europa; attività di promozione delle pari opportunità per l'inserimento occupazionale; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto all'attività del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. La direzione generale per le politiche sui sistemi informativi e i servizi per il lavoro si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi informativi e i servizi per il lavoro al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attività coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attività dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarietà; attività connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilità e al distacco; raccordo con gli altri paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; attività connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione Europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; attività di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti

diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

5. La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali sulla base degli atti di indirizzo formulati dal Capo Dipartimento; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; vigilanza tecnico - finanziaria sugli enti di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilità e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; esame dei regolamenti di contabilità dei bilanci degli enti previdenziali e della Covip; sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; coordinamento con le Istituzioni comunitarie per l'adeguamento della normativa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; supporto al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dall'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335; verifica dell'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; vigilanza tecnica sugli enti previdenziali pubblici e privati. Presso la direzione è altresì individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: interventi finalizzati ad assicurare la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale tenuto conto ove necessario delle politiche concernenti i livelli essenziali di assistenza sanitaria; promozione e monitoraggio di interventi di sostegno al reddito e analisi delle situazioni di disagio economico, abitativo e sociale delle fasce deboli; promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione, ferme restando le competenze delle altre amministrazioni; promozione di interventi strutturali e innovativi volti a migliorare la capacità di azione istituzionale in materia di protezione sociale; supporto all'attività della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; promozione, sviluppo delle politiche a sostegno dell'infanzia, dell'adolescenza e tutela dei minori in raccordo con le altre amministrazioni competenti; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; monitoraggio del piano di dismissione dei minori dagli istituti educativo – assistenziali in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 28 marzo 2001, n. 149 e promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione; partecipazione alle iniziative promosse a livello centrale, regionale, locale per lo sviluppo dei servizi socio – educativi per la prima infanzia; supporto all'osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; promozione di politiche nei confronti delle persone anziane, con particolare riferimento al tema dell'autonomia e della partecipazione attiva, e relativamente ai processi di invecchiamento della popolazione; coordinamento delle politiche dell'inclusione sociale delle persone disabili al fine di assicurare la piena attuazione della normativa in materia di disabilità con particolare riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e alla legge 8 novembre 2000, n. 328; sviluppo delle politiche per la tutela e la promozione dei diritti e opportunità delle persone con disabilità in raccordo con le competenze degli altri livelli di governo e le formazioni sociali; coordinamento delle attività connesse alla gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e altri fondi di finanziamento delle politiche sociali ed alla gestione dei criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e

dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso, della fruizione e della qualità dei servizi e della qualità delle prestazioni sociali; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, tenuto conto anche dei sistemi attivati a livello regionale; indagine sui trasferimenti monetari assistenziali, anche in riferimento alla spesa sociale dei comuni singoli e associati; monitoraggio sull'utilizzo da parte delle regioni del fondo nazionale per le politiche sociali; indagini, studio e ricerche sulle professioni sociali; coordinamento e partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, a cura dei rapporti con Unione Europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro, Onu e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

7. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 per la realizzazione di progetti e iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'associazionismo per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate per il sostegno e l'integrazione sociale; gestione del registro delle associazioni di promozione sociale a favore di associati o di terzi; promozione delle attività svolte dai soggetti del «terzo settore», sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; gestione delle risorse per il sostegno alle attività di promozione sociale a favore delle associazioni nazionali di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476 e della legge 15 dicembre 1998, n. 438; attuazione della legge 11 agosto 1999, n. 266, recante la disciplina quadro in materia di volontariato; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea .

8. La direzione generale dei flussi migratori e delle politiche di integrazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse finanziarie per le politiche migratorie; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, anche con riguardo all'analisi delle esigenze del mercato del lavoro ed alla rilevazione dei fabbisogni di manodopera straniera a livello territoriale, finalizzate alla partecipazione agli atti di programmazione inerenti l'ingresso di lavoratori stranieri e all'attuazione dei relativi provvedimenti, in raccordo con la direzione generale per le politiche sui sistemi informativi e i servizi per il lavoro; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

9. La direzione generale per l'attività ispettiva si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato; raccordo con il Comando dei carabinieri di tutela del lavoro per le attività operative connesse alle funzioni ispettive; programmazione e controllo dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali, ivi compreso, il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; attività derivanti dall'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto alle attività di promozione e di aggiornamento svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni; supporto all'attività di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attività ispettiva; formazione e aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro in servizio presso l'amministrazione; attività inerenti la vigilanza in materia di trasporti su strada. Presso la direzione sono individuati due incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SEZIONE III

DIPARTIMENTO PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE

Art 7. Funzioni del Dipartimento per la promozione e la tutela della salute

1. Il Dipartimento per la promozione e la tutela della salute nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, coordina e fornisce atti di indirizzo, nei seguenti settori: a) vigilanza e diretto intervento di spettanza statale in tema di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di vita e di benessere delle persone; b) attività ed interventi per lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità del Servizio sanitario nazionale e per la valorizzazione del capitale fisico e sociale; c) attività farmaceutiche – ferme restando le competenze in materia attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco, dispositivi medici ed altri prodotti di interesse sanitario; d) propulsione e vigilanza per lo sviluppo della biomedicina e della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; e) attività medico legale e rischio clinico; f) sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; g) coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l'organizzazione dei servizi sanitari; h) finanziamento e vigilanza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Istituto superiore di Sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali a altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge nelle materie di competenza del Dipartimento; i) promozione delle reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia; l) tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; m) rapporti internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, istituito con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. Il Dipartimento cura, inoltre, i rapporti con le associazioni operanti nel settore della salute alle quali partecipa il Ministero.

3. Il Capo del Dipartimento svolge anche le funzioni di *Chief Medical Officer* nelle istituzioni comunitarie ed internazionali, ove abbia la qualifica di dirigente medico; quando il Capo del Dipartimento non abbia tale qualifica, le predette funzioni sono espletate dal direttore generale della prevenzione sanitaria e dell'integrazione socio sanitaria, qualora sia in possesso della qualifica di dirigente medico, ovvero, quando non ricorra tale condizione, da un medico dirigente di un ufficio della direzione generale della prevenzione sanitaria e dell'integrazione socio sanitaria, designato dal Ministro.

4. Costituiscono articolazioni del Dipartimento cinque uffici di livello dirigenziale non generale, nonché un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art 8. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per la promozione e la tutela della salute

1. In relazione alle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), l), m), il Dipartimento per la promozione e la tutela della salute è articolato nelle seguenti Direzioni generali, che assicurano nelle materie di competenza l'attività ispettiva nonché la segreteria di commissioni: a) della prevenzione sanitaria e dell'integrazione socio sanitaria; b) della programmazione sanitaria; c) dei dispositivi medici e delle attività farmaceutiche; d) della ricerca sanitaria, biomedica e vigilanza sugli enti; e) per le attività medico legali ed il rischio clinico; f) del sistema informativo e statistico sanitario.

2. La direzione generale della prevenzione sanitaria e dell'integrazione socio sanitaria si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione della salute anche nei settori materno infantile, età evolutiva e dell'anziano; promozione, tutela della salute e sostegno alle persone non autosufficienti e raccordo degli interventi sociali e sanitari inerenti le tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; promozione della salute psico-fisica delle persone con disabilità; prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale ed a quella delle malattie infettive e diffuse, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, alla tutela della salute, negli ambienti di vita e di lavoro in raccordo con la direzione generale per la sicurezza e la tutela delle condizioni di lavoro; alla prevenzione delle tossicodipendenze e delle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale; caratteristiche igienico-sanitarie delle acque potabili; sangue ed emoderivati, trapianto di organi; impiego delle biotecnologie e procedure autorizzative concernenti attività relative a microrganismi ed organismi geneticamente modificati; provvidenze straordinarie in materia di assistenza sanitaria in Italia agli immigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri; attività di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo; coordinamento funzionale degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La direzione generale della programmazione sanitaria si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: definizione del Piano sanitario nazionale, dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionale ed individuazione degli strumenti

strategici per il raggiungimento degli obiettivi e per la verifica del loro conseguimento; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale; elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale e aggiornamento dei modelli economici del Sistema informativo sanitario; determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale; monitoraggio e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria, in relazione anche alla mobilità degli assistiti, e programmazione coordinata degli interventi rivolti alla valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; supporto al nucleo di valutazione e programmazione degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, nonché verifica degli investimenti pubblici in sanità; definizione dei livelli essenziali di assistenza e monitoraggio sull'attuazione degli stessi e degli altri principi etici di sistema; verifica delle liste di attesa e promozione di interventi finalizzati alle loro riduzioni; definizione di criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività sanitarie e verifica degli strumenti di valutazione della qualità percepita e della loro efficacia; promozione dello sviluppo e verifica sulla diffusione degli strumenti per la promozione della qualità; vigilanza sulle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale; studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione socio-sanitaria e programmazione coordinata dei livelli di intervento; destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali comunitari; supporto alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS) e monitoraggio dell'attuazione del relativo programma, compresi il supporto e la verifica dei Piani regionali di rientro; rapporti con la sanità militare; analisi della mobilità sanitaria e della disciplina per la compensazione della stessa; vigilanza sul rispetto e la tutela dei principi etici di sistema; rapporti con i rappresentanti del Ministero, settore salute, nei collegi sindacali delle ASL. Presso la direzione opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La direzione generale dei dispositivi medici e delle attività farmaceutiche si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: dispositivi medici, inclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato e alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche, alla valutazione tecnologica e all'impiego dei dispositivi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; disciplina generale delle attività farmaceutiche; rapporti con l'Agenzia italiana del farmaco - anche ai fini della elaborazione della normativa del settore farmaceutico, vigilanza e supporto alle funzioni di indirizzo dell'organo di vertice politico nei confronti della medesima Agenzia; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario la cui pubblicità è soggetta ad autorizzazione o controllo; produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso l'aggiornamento delle relative tabelle; biotecnologie e buone pratiche di laboratorio; produzione e commercio di presidi medico-chirurgici e di biocidi; prodotti cosmetici, prodotti ed apparecchiature usati a fini estetici. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La direzione generale della ricerca sanitaria, biomedica e vigilanza sugli enti si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria, anche attraverso forme di co-finanziamento pubblico-privato, e attività della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con l'università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed internazionali; vigilanza sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega tumori e sugli

altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; informazioni alle regioni e agli operatori a supporto delle decisioni relative all'uso delle tecnologie mediche innovative; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali ed internazionali di alta specialità e tecnologia. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. La direzione generale per le attività medico legali ed il rischio clinico si articola in quattro uffici centrali di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: attività di consulenza medico-legale ad altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; prevenzione e gestione del rischio clinico; responsabilità per danno clinico. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. La direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni di competenza ministeriale nel settore salute: individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e, in collaborazione con la direzione generale di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), delle strutture dell'amministrazione per la tutela della salute; attuazione del piano d'azione della cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario per il monitoraggio della spesa sanitaria e per le misure di appropriatezza ed efficienza; coordinamento dei progetti di sanità elettronica, telemedicina e innovazione sanitaria per l'integrazione dei processi; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del Servizio sanitario nazionale, inclusi la sicurezza e la riservatezza, e il monitoraggio informatico, gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella pubblica amministrazione; verifica elaborazione e analisi dei dati statistici relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale, inclusi quelli concernenti le schede di dimissione ospedaliera; relazione sullo stato sanitario del Paese. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SEZIONE IV

DIPARTIMENTO PER LA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LE ATTIVITÀ FORMATIVE ED INTERNAZIONALI

ART. 9 Funzioni del Dipartimento per la veterinaria, la nutrizione e le attività formative ed internazionali

1. Il Dipartimento per la veterinaria, la nutrizione e le attività formative ed internazionali, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalle legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, coordina e fornisce atti di indirizzo, nei seguenti settori: a) sicurezza alimentare e sanità veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale; b) benessere degli animali; ricerca e sperimentazione; finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, c) valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare; d) nutrizione, dietetici ed integratori alimentari a base di erbe; e) farmaco veterinario, fitofarmaci; f) alimentazione animale e attività di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare; g) formazione del personale e individuazione dei

fabbisogni formativi del Servizio sanitario nazionale; h) funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità e degli organi collegiali di istituzione ministeriale nel settore salute; i) assistenza sanitaria al personale navigante; l) assistenza transfrontaliera e rapporti internazionali in materia sanitaria, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE.

2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Al Capo del Dipartimento per la veterinaria, la nutrizione e le attività formative ed internazionali sono assegnate anche le seguenti funzioni: presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; è responsabile dell'Unità centrale di crisi; svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani (*Chief Veterinary Officer*) nelle istituzioni comunitarie ed internazionali, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta.

4. Costituiscono articolazioni del Dipartimento cinque uffici di livello dirigenziale non generale, nonché un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10 Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento per la veterinaria, la nutrizione e le attività formative ed internazionali

1. In relazione alle funzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f) g), h) i) l) il Dipartimento per la veterinaria, la nutrizione e le attività formative ed internazionali si articola nelle seguenti Direzioni generali che assicurano l'attività di segreteria di commissioni operanti nelle materie di competenza: a) della sanità animale e del farmaco veterinario; b) per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione; c) Segreteria del Consiglio superiore di Sanità e degli organi collegiali e Segretariato nazionale per la valutazione del rischio nella catena alimentare; d) delle professioni sanitarie e formazione; e) per i rapporti comunitari, internazionali e per l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

2. La direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi; sanità e anagrafe degli animali, controllo zoonosi; tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; igiene e sicurezza dell'alimentazione animale; farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione dei farmaci veterinari, delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario; controllo alle importazioni e negli scambi degli animali e dei prodotti di origine animale, di mangimi e di materie prime per mangimi e coordinamento funzionale degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti di ispezione frontaliere (PIF); verifiche dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare e relativi accertamenti ed ispezioni, verifiche di conformità nell'applicazione della normativa e del rispetto delle procedure operative, d'intesa con la direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, per quanto di competenza. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. La direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: igiene e sicurezza degli alimenti, compresa la produzione primaria e la commercializzazione; acque minerali, ad eccezione

della pubblicità; igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale e relativi sottoprodotti; piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza alimentare; nutrizione e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti di erboristeria, integratori alimentari, etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti geneticamente modificati, additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione, definizione di accordi ed intese tecniche relative all'esportazione degli alimenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni la direzione si avvale, per la parte di loro rispettiva competenza, degli uffici periferici di sanità (USMAF) e veterinari (UVAC-PIF), attraverso indirizzi operativi adottati d'intesa con le direzioni generali di cui all'art. 4, comma 4, all'art. 7, comma 2 ed all'art. 9, comma 2. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La segreteria del consiglio superiore di sanità e degli organi collegiali e segretariato nazionale per la valutazione del rischio nella catena alimentare si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: segreteria e supporto al Consiglio Superiore di Sanità; riferimento nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA); valutazione del rischio fisico, chimico e biologico; raccordo con gli organi di valutazione collegiale; raccordo con le Regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare; segreteria e supporto alle commissioni ed agli altri organi collegiali non previsti da legge o da regolamento istituiti dal Ministro su tematiche di carattere sanitario; rapporti, per le attività di competenza, con i Dipartimenti e le altre Direzioni Generali, con l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e l'Agenzia italiana del farmaco. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La direzione generale delle professioni sanitarie e della formazione si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: disciplina delle professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e segreteria della Commissione centrale per le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione Europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; stato giuridico e disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale e relativo contenzioso; disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e l'Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie e di formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari; determinazione dei fabbisogni formativi delle professioni sanitarie e promozione della professionalità attraverso programmi organici di formazione permanente e di aggiornamento; rapporti con le Società medico-scientifiche e le loro federazioni; approvazione degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; individuazione dei profili professionali; rapporti con le professioni non costituite in ordini ed attività non regolamentate; assistenza sanitaria di competenza statale al personale navigante in Italia e all'estero e accertamenti medico legali relativi allo stesso personale; coordinamento funzionale degli uffici territoriali per i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN); idoneità psico-fisica al volo; formazione del personale aeronavigante in materia di pronto soccorso; centri di pronto soccorso sanitario aeroportuale; attività di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 52, comma 27, della legge 7 dicembre 2002, n.

289 (SISAC). Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. La direzione generale per i rapporti comunitari, internazionali e per l'assistenza sanitaria transfrontaliera si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica in materia sanitaria; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari ed internazionali in materia sanitaria; svolgimento delle attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero in materia sanitaria; partecipazione alle attività degli organismi internazionali e sopranazionali ed incontri a livello internazionale; coordinamento degli interventi del Ministero in caso di emergenze sanitarie; rapporti economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario e connessi rapporti con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie; attuazione delle convenzioni e dei programmi sanitari internazionali nell'ambito delle Nazioni Unite; rimborsi delle spese di assistenza sanitaria in forma indiretta ai lavoratori italiani all'estero; prestazioni di alta specializzazione all'estero; assistenza sanitaria agli emigrati, apolidi, rifugiati politici e stranieri in Italia, anche sotto forma di gestione delle prestazioni sanitarie connesse con l'attività di servizio svolta all'estero dai dipendenti pubblici. Presso la direzione è individuato un incarico di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

CAPO III

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE I

Art. 11 Direzioni Interregionali, Regionali e Direzioni Territoriali del lavoro

1. La rete territoriale degli uffici del Ministero, è articolata in direzioni interregionali e regionali del lavoro e, nei capoluoghi di provincia, in direzioni territoriali del lavoro, che esercitano le proprie funzioni nel rispetto delle competenze riservate allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 469 del 1997, e tenuto conto delle competenze trasferite dallo Stato alle regioni e agli enti locali ai sensi del medesimo decreto legislativo.

2. Le direzioni interregionali e regionali del lavoro, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, oltre ad esercitare i compiti operativi propri della direzione territoriale del lavoro nell'ambito del capoluogo di provincia ove hanno sede, sono funzionalmente preposte al coordinamento gestionale, all'assistenza e al monitoraggio delle attività delle direzioni territoriali del lavoro. Le direzioni interregionali e regionali del lavoro sono uffici di livello dirigenziale non generale, articolate in tre uffici dirigenziali.

3. Le direzioni territoriali del lavoro, quali articolazioni operative territoriali del Ministero, coordinate e vigilate dalle direzioni regionali del lavoro, sono uffici di livello dirigenziale non generale, articolate, in unici uffici dirigenziali.

4. Le direzioni interregionali e regionali del lavoro esercitano le funzioni specifiche assegnate dalla legislazione di settore vigente e in particolare le seguenti funzioni: ufficio relazioni con il pubblico in raccordo con l'URP centrale presso la direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali; affari generali, gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; istruttoria stelle al merito; esami consulenti del lavoro; segreteria della camera arbitrale stabile; segreteria commissione regionale di coordinamento attività di vigilanza; segreteria comitato regionale per i rapporti di lavoro; attività di promozione e informativa sulla disciplina lavoristica e previdenziale; gestione convenzioni per lo svolgimento della attività informative e di aggiornamento; affari legali; ricorsi amministrativi; ricorsi contro diffide accertative; ricorsi sulla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro; ricorsi avverso ordinanze ingiunzione emesse dalle direzioni territoriali del lavoro; coordinamento e supporto-operativo nella vigilanza in materia di sicurezza, igiene del lavoro e radiazioni ionizzanti; coordinamento e supporto operativo nella vigilanza in materia di controllo impianti e macchine soggette alle direttive di mercato; programmazione e coordinamento vigilanza congiunta FFSS; coordinamento in materia di vigilanza ordinaria, speciale, integrata e sulle attività formative; coordinamento e supporto tecnico operativo per collaudi e verifiche ascensori e montacarichi; organizzazione gruppi di intervento straordinario; attività e coordinamento in materia di conciliazione delle vertenze individuali e plurime; controversie collettive di lavoro nelle materie di competenza; rapporti con enti locali ed altri organismi per interventi sinergici sul mercato del lavoro, anche a supporto dell'amministrazione centrale; compiti demandati a livello periferico in materia di mercato del lavoro e ammortizzatori sociali; partecipazione ad esame congiunto CIGS; commissione d'esame per centralinisti non vedenti e tenuta del relativo albo regionale; nulla osta per l'impiego dei lavoratori italiani all'estero. Le direzioni interregionali e regionali del lavoro esercitano, inoltre, con riferimento all'ambito territoriale del capoluogo di provincia ove hanno sede, le funzioni proprie delle direzioni territoriali.

5. Le direzioni territoriali del lavoro esercitano le funzioni specifiche assegnate dalla legislazione di settore vigente e in particolare le seguenti funzioni: ufficio relazioni con il pubblico in raccordo con l'URP centrale presso la direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali; affari legali e contenzioso; rappresentanza in giudizio; consulenza legale; inchieste amministrative sugli infortuni di lavoro; istruzione richieste di interpello; vigilanza tecnica; vigilanza nei cantieri edili; vigilanza congiunta con le FFSS in materia di sicurezza; vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti; interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro; accertamenti tecnici in materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette, CIGS, applicazione statuto dei lavoratori; controllo impianti ed apparecchi soggetti alle direttive di mercato; verifiche ascensori e montacarichi; provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; vigilanza ordinaria; vigilanza sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e sull'applicazione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale; programmazione ed attività di coordinamento di altri organi di vigilanza in materia previdenziale e fiscale; vigilanza sulle azioni formative e verifica amministrativa contabile; vigilanza sugli enti di patronato; vigilanza in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali; conciliazione monocratica su richieste di intervento; diffida accertativa per soddisfazione crediti patrimoniali lavoratori; conflitti di lavoro; conciliazione controversie individuali e plurime dei settori pubblico e privato; collegi di conciliazione ed arbitrato; raccolta contratti e accordi collettivi di lavoro; consulenza in materia di contratti collettivi di lavoro; rapporti con gli enti locali e con i servizi integrati relativamente alle procedure per la gestione delle eccedenze; controversie collettive per le materie di competenze.

6. Alla riorganizzazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro si provvede ai sensi del successivo articolo 14, nel limite massimo complessivo di centoventi posti di funzioni di livello dirigenziale non generale.

SEZIONE II

Art. 12 Uffici territoriali per i servizi sanitari

1. L'amministrazione periferica del Ministero – settore salute, riorganizzata ai sensi del DM 12 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, è articolata in servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e nei seguenti uffici periferici:

- a) uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF);
- b) uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC);
- c) posti di ispezione frontalieri (PIF).

2. Gli uffici di cui al comma 1, di livello dirigenziale non generale, esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato e nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e sono dipendenti, per gli aspetti amministrativo contabili, logistici e finanziari, dalla direzione generale delle politiche del personale e l'innovazione delle strutture per la tutela della salute.

3. Fermo restando l'indirizzo ed il coordinamento funzionale degli uffici territoriali e periferici di cui al comma 1 da parte delle rispettive direzioni generali, così come, individuato agli articoli precedenti, i provvedimenti di preposizione degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni è adottato, su proposta dei direttori generali competenti per materia, dal direttore della direzione generale delle politiche del personale e l'innovazione delle strutture per la tutela della salute.

4. Alla riorganizzazione degli uffici territoriali e periferici per i servizi sanitari si provvede ai sensi del successivo articolo 14, nel limite massimo complessivo di trentaquattro posti di funzioni di livello dirigenziale non generale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 13. Posti di funzione dirigenziale e dotazione organica del personale non dirigenziale

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero e la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero sono individuati nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DPR 23 aprile 2004, n. 108, verrà istituito il ruolo del personale dirigenziale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120.

3. Con successivo D.P.C.M., su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, verrà ripartito il contingente di personale appartenente alle aree professionali, come evidenziato nella richiamata tabella A, nell'ambito delle fasce retributive e dei profili professionali.

Art. 14 Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di trecentonovantasette posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni interregionali, regionali e territoriali del lavoro e degli uffici territoriali per i servizi sanitari, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi Dipartimento interessati sentite le organizzazioni sindacali con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuati nel numero complessivo di ventiquattro i posti di funzione di livello dirigenziale non generale. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvederà con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

CAPO V **NORME DI ABROGAZIONE E FINALI**

Art. 15. Modificazioni di norme e abrogazioni

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri della solidarietà sociale e della salute ovvero a funzioni e compiti già spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ai Ministeri della salute e della solidarietà sociale, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitanti dal Ministro e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2000, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà;

c) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Art 16. Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.